

APPROVATA LA LEGGE CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO

In seconda lettura Camera è stata **approvata** in via definitiva, e **all'unanimità**, la proposta di legge in materia di **prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo**.

Ultimo atto di un provvedimento che contiene misure necessarie per fronteggiare un fenomeno che purtroppo **colpisce tanti, troppi, ragazzi e ragazze**.

Prevenzione e contrasto possono, e devono, camminare insieme per sradicare quella che è **una vera e propria forma di violenza**, e non va minimizzata sotto forma di bravata.

La proposta di legge era già **stata** approvata in prima lettura dalla Camera ([vedi dossier n. 48 dei deputati Pd](#)) in un testo unificato, e successivamente **modificata** dal Senato il 22 febbraio 2024.

Questo provvedimento nasce da un **lavoro iniziato nelle scorse legislature**, a partire da quello svolto nella XVII legislatura da Elena Ferrara, del Partito democratico, **che portò alla legge n. 71 del 2017**, contenente misure di contrasto al cyberbullismo.

La legge approvata oggi interviene modificando proprio la legge n. 71 del 2017, con l'obiettivo di **estenderne il perimetro di applicazione anche al bullismo**, di introdurre una **definizione di bullismo** che mancava, di **coinvolgere le scuole con l'adozione di un codice interno** per la prevenzione e il contrasto a tutte le forme di bullismo e cyberbullismo, e **garantire ai genitori di essere tempestivamente informati** riguardo a questi episodi.

Il bullismo può essere definito come un comportamento intenzionale e aggressivo, che si verifica ripetutamente contro una o più vittime con le quali vi è un reale, o percepito, squilibrio di potere. Normalmente le vittime si sentono totalmente vulnerabili e incapaci di difendersi autonomamente. **L'aggressione può essere fisica** nei confronti di persone o beni, **oppure verbale, sia diretta che indiretta**.

Durante la [dichiarazione di voto favorevole del Pd, Paolo Ciani](#) ha evidenziato come “fra i giovani, **il 47 per cento è vittima di bullismo o cyberbullismo**, e il pretesto principale per il quale vengono attaccati è l'aspetto fisico, l'origine etnica, l'orientamento sessuale, la condizione economica, la religione, la disabilità. (...) **I ragazzi che subiscono bullismo o cyberbullismo spesso tacciono** e non denunciano gli episodi, non ne parlano nemmeno con i propri genitori. (...) Per questo credo sia importante, da parte delle istituzioni tutte, **dare un segnale di vicinanza e ascolto**. (...) Mi preme sottolineare che trattandosi spesso di bambini e ragazzi, **la principale forma di prevenzione** di atteggiamenti aggressivi **deve essere proprio l'esempio degli adulti**. Purtroppo, **non è sempre così**. Capita spesso che i più piccoli crescano con modelli di riferimento violenti e aggressivi nella famiglia, ma, cari colleghi, **spesso anche nelle istituzioni**. Ed è qui che **dobbiamo dare l'esempio**. Anche le persone esposte pubblicamente sono quelle a cui i ragazzi guardano, e spesso non danno

un buon esempio, ma danno esempi di forza, di violenza, di contrapposizione urlata e spesso violenta”.

Questa legge rappresenta un segnale chiaro **dell'impegno a proteggere i più vulnerabili e a promuovere una cultura di rispetto e tolleranza** che, attraverso una serie di misure diversificate, mira a **prevenire il fenomeno e a rieducare i minori** coinvolti in tali comportamenti aggressivi.

Il Pd ha giudicato positivamente:

- l'istituzione di un **servizio di assistenza e supporto** psicologico per i minori coinvolti in comportamenti aggressivi;
- la possibilità di adottare **misure alternative alla detenzione** per i minori autori di reati di bullismo, con il sostegno dei servizi sociali territoriali e le famiglie;

Mentre critiche sono state espresse dal Pd per il fatto che, nel passaggio al Senato, è stata **cancellata la figura del coordinatore pedagogico**.

Le modifiche, inserite al Senato e successivamente approvate dalla Camera, hanno riguardato **alcuni aspetti degli articoli 1, 2 e 3**.

Nello specifico:

- **l'art. 1, comma 1, lett. b), n. 5)**, per il necessario **aggiornamento delle disposizioni relative alla copertura finanziaria**, in quanto le stesse facevano riferimento all'esercizio finanziario 2023, ormai concluso;
- **l'art. 1, comma 1, lett. d)**, dove è stata disposta la **soppressione del riferimento al servizio di coordinamento pedagogico** nell'ambito delle iniziative adottabili dalle regioni in attuazione della legge n. 71 del 2017;
- **l'art. 1, comma 1, lett. e)**, al fine di **specificare che il dirigente scolastico è tenuto ad applicare le procedure previste** dalle linee di orientamento ministeriali qualora nell'esercizio delle sue funzioni **venga a conoscenza** di atti di **bullismo e cyberbullismo**, precisando che i riferimenti alle condotte di bullismo e cyberbullismo che devono essere inseriti nei regolamenti scolastici, devono essere formulati sulla base di quanto previsto dalle linee di orientamento adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia;
- **l'art. 2, comma 1, lett. a)**, al fine di integrare le novelle recate all'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934 in materia di misure rieducative rivolte ai minorenni, **aggiungendo ovunque il riferimento agli altri esercenti la potestà genitoriale accanto a quello relativo ai genitori**, stabilendo che il deposito della relazione del servizio sociale sul percorso educativo debba essere comunicato tempestivamente ai soggetti (genitori, esercente la potestà genitoriale, curatore, p.m., difensore), diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni, **specificando che l'affidamento del minore ai servizi sociali** o il collocamento del medesimo presso una comunità abbiano **carattere temporaneo** e prevedendo infine la nomina di un curatore speciale del minore. È stato inoltre **soppresso l'obbligo per il tribunale di sentire il minore e i genitori** o l'esercente la potestà genitoriale prima dell'adozione del decreto con cui si dispone, in via alternativa, la conclusione del procedimento, la

continuazione del progetto educativo, l'affidamento ai servizi sociali o il collocamento in comunità;

- ***l'art. 3, comma 1, alinea, inserendo la locuzione "nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi" cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.***

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari su "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo" ([536-891-910-B](#))

Assegnata alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali

SINTESI DELL'ARTICOLATO DEFINITIVO

MODIFICHE ALLA LEGGE N. 71 DEL 2017 (ART.1)

L'articolo 1 modifica la legge n. 71 del 2017, la quale contiene disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del **cyberbullismo**.

Nello specifico, l'articolo 1 interviene per:

- **estendere il perimetro** d'applicazione della legge n. 71 del 2017 dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo **anche alla prevenzione e contrasto del bullismo**, così cercando d'intercettare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni. Viene posto espressamente l'accento sulle **azioni di carattere preventivo** e su una strategia di attenzione e **tutela** nei confronti **dei minori, sia** nella posizione di **vittime, sia** in quella di **responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo** e assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e in capo ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombono gli obblighi di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso;
- introdurre la **definizione di bullismo**, per tale intendendosi **l'aggressione o la molestia reiterate**, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a **provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione**, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o **violenze** fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni;
- **modificare l'art. 3** della legge n. 71 del 2017, **in materia di piano di azione integrato e tavolo tecnico**. Anzitutto, è previsto che ora si occupino anche di bullismo, oltreché di cyberbullismo. Cambia, poi, la struttura del tavolo, la cui istituzione viene **affidata a un decreto del Ministero dell'istruzione** e del merito, anziché della Presidenza del Consiglio, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia.

Inoltre, si prevede che il tavolo sia presieduto da un rappresentante del Dipartimento delle politiche per la famiglia. Con riferimento al piano, vengono implementate le sinergie con i servizi socio-educativi presenti sul territorio, le scuole, gli enti locali, sportivi e del Terzo settore. Nell'ambito delle azioni previste dal piano, l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, predispone, nei limiti delle risorse – incrementate di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 – periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati;

- **modificare l'articolo 4 della legge n. 71 del 2017**, introducendo fra le principali novità la previsione secondo cui **ogni istituto scolastico adotta un codice interno** per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce **un tavolo permanente di monitoraggio** del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore. Gli stessi codici interni devono recepire le linee di orientamento ministeriali anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
- **aggiungere un articolo 4-bis sul servizio di sostegno psicologico agli studenti e servizio di coordinamento pedagogico**, in base al quale le Regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.
- **modificare l'articolo 5 della legge n. 71 del 2017, dedicato all'informativa alle famiglie**, alle sanzioni in ambito scolastico e ai progetti di sostegno e di recupero. In particolare, in base al nuovo comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, il **dirigente scolastico** che, **nell'esercizio delle sue funzioni**, venga a conoscenza di atti di **bullismo** e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, **applica le procedure previste dalle linee di orientamento** ministeriale. Inoltre **informa tempestivamente i genitori** dei minori coinvolti e **promuove adeguate iniziative di carattere educativo** nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. **Nei casi più gravi**, se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, **il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti**.

In sintesi, la **legge n. 71 del 2017** è quella legge che:

- **individua la finalità dell'intervento nel contrasto del cyberbullismo** in tutte le sue manifestazioni attraverso una strategia che comprende misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (vittime e autori del bullismo sul web) da attuare in ambito scolastico;
- **prevede che il minorenne che abbia compiuto 14 anni** e sia vittima di bullismo informatico (nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) possa **rivolgere istanza al gestore del sito Internet**, o del social media, per ottenere **provvedimenti inibitori** e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione, blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet, con conservazione dei dati originali). Il gestore del sito Internet, o del social media, deve comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di avere assunto l'incarico e deve provvedere sulla richiesta nelle successive 48 ore. **In caso contrario l'interessato** può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, **al Garante per la protezione dei dati personali** che deve provvedere, in base alla normativa vigente, entro le successive 48 ore;
- **istituisce un tavolo tecnico per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo** e prevede l'adozione, da parte del MIUR, sentito il Ministero della giustizia, di apposite linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo nelle scuole. In particolare, le linee di orientamento dovranno prevedere una specifica **formazione del personale scolastico**, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
- **prevede la designazione, in ogni istituto scolastico, di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo** che dovrà collaborare con le Forze di polizia, e con le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
- **prevede interventi di caratteri educativo in materia di cyberbullismo** (finanziamento di progetti e promozione dell'uso consapevole di internet);
- in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico, prevede inoltre **l'obbligo da parte del dirigente responsabile dell'istituto di informare tempestivamente i genitori** (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative;
- **applica la disciplina sull'ammonimento del questore**, mutuata da quella dello stalking, anche al cyberbullismo: fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, il questore potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

MODIFICHE ALLA LEGGE MINORILE IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI (ART. 2)

L'articolo 2, al comma 1, **modifica la legge sull'istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni** (Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, c.d. "legge minorile").

In particolare, tramite la riformulazione dell'articolo 25 del citato regio decreto, **sono apportate alcune modifiche alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale** nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile.

A differenza degli interventi penali, possibili solo a partire dal quattordicesimo anno e nel caso in cui il fatto costituisca reato, per l'applicazione delle misure di cui all'art. 25 **non è prevista un'età minima** e non sono tipizzate le condotte devianti che possono darvi luogo.

In primo luogo **la riforma interviene sulle diverse ipotesi** che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore **aggiungendo** alla "irregolarità per condotta e per carattere" del minore, anche il riferimento a **condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica**, nei confronti di persone, animali o cose oppure lesive della dignità altrui.

Diverse modifiche riguardano, inoltre, il procedimento per l'adozione delle misure. Con la riforma, infatti, **è il pubblico ministero l'unico soggetto che può riferire al tribunale** sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni. **L'organo competente all'adozione delle misure è il tribunale per i minorenni** (nuovo comma 1 dell'art. 25 della legge minorile). Quest'ultimo dovrà però previamente sentire il minore stesso, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale. Nell'ordinamento vigente il tribunale, effettuate indagini sulla personalità del minore, può disporre con decreto motivato l'applicazione della misura che ritiene più consona al caso, scegliendo fra affidamento al servizio sociale e collocamento in una struttura.

La novità più rilevante della riforma consiste nella previsione di **un intervento preliminare rispetto alle suddette misure**. Tale intervento consiste nell'attivazione di un **percorso di mediazione** oppure nello svolgimento di un **progetto di intervento educativo** con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, che può essere disposto dal tribunale con decreto, nel quale dovranno essere esplicitati gli obiettivi e la durata dell'intervento, che può prevedere lo svolgimento di **attività di volontariato sociale** nonché la partecipazione a **laboratori teatrali, di scrittura creativa, a corsi di musica, ad attività sportive e artistiche** e a tutte quelle attività idonee a sviluppare nel minore **sentimenti di rispetto** nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.

La determinazione del contenuto del progetto educativo è rimessa invece ai servizi sociali territoriali coinvolgendo, salvo che ciò sia assolutamente impossibile, i genitori o **gli altri esercenti** la responsabilità genitoriale. Il progetto di intervento educativo può prevedere la partecipazione del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.

A conclusione del progetto, il tribunale per i minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, e sentito il minorenne, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale adotta un ulteriore decreto motivato optando tra quattro diverse soluzioni:

1. **conclusione del procedimento;**
2. **continuazione del progetto** o adozione di un progetto diverso in relazione alle mutate esigenze educative del minore;
3. affidamento **temporaneo** del minore **ai servizi sociali;**

4. collocamento **temporaneo** del minore in una **comunità**, da utilizzare solo come extrema ratio, quando tutte le altre possibilità appaiano inadeguate.

Le ulteriori disposizioni dell'articolo 2 modificano altre norme della legge minorile (R.D. n. 1404 del 1934).

In particolare vengono modificati:

l'articolo 26, il quale prevede la possibilità dell'applicazione della misura dell'affidamento del minore ai servizi sociali, anche quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del codice civile (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli). Il riferimento alla misura dell'affidamento ai servizi sociali è sostituito dal testo in esame dalla possibilità alternativa del Tribunale di disporre l'affidamento stesso (nuovo numero 3) oppure il progetto educativo di cui ai commi 1-3 del nuovo articolo 25;

l'articolo 27, il quale contiene le prescrizioni in caso di adozione della misura dell'affidamento ai servizi sociali. La modifica consiste nel mero aggiornamento del riferimento normativo della misura (ora contenuta all'art. 25, comma 4, n. 3);

l'articolo 28, che contiene gli obblighi di comunicazione al tribunale dei minori da parte del direttore dell'istituto ove il minore è collocato, in applicazione della misura, attualmente prevista, del collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico psicopedagogico; la modifica sostituisce il riferimento alla misura del collocamento in comunità e modifica di conseguenza la rubrica dell'articolo;

l'articolo 29, che attiene alle modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure amministrative del tribunale dei minori, aggiornandone i riferimenti normativi con quelli introdotti dalla riforma in esame.

Infine, il comma 2 modifica l'articolo 31, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. "riforma Cartabia del processo civile") al fine di coordinare le modifiche apportate al R.D. n. 1404 del 1934 con l'istituzione, prevista a due anni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo, del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO (ART. 3)

L'articolo 3 prevede una **delega legislativa al governo** per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, **nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi**:

- prevedere il **potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime** di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il **numero pubblico «Emergenza infanzia 114»** (anche dotando la relativa applicazione informatica di un servizio di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'interessato, e di un servizio di messaggistica istantanea), accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime o ai loro congiunti un servizio di prima assistenza psicologica e

giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, di informare prontamente l'organo di polizia;

- prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una **rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo**;
- prevedere **che i contratti degli utenti con i fornitori di servizi di comunicazione** e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica **richiamino espressamente le disposizioni di cui all'art. 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori** per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal Regolamento (UE) 2022/2065 (c.d. regolamento "sui servizi digitali");
- prevedere **che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova** periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale.

ISTITUZIONE DELLA «GIORNATA DEL RISPETTO» (ART. 3-BIS)

Viene istituita la **«Giornata del rispetto»** quale **momento specifico di approfondimento** delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della **non violenza** psicologica e fisica, del contrasto ad ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio. La Giornata non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Nella settimana che precede la Giornata, **le scuole** pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia degli istituti scolastici, riservano **adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni** sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla presente legge. Il governo determina le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI (ART. 4)

L'articolo 4 prevede che con regolamento (adottato ai sensi dell'art. 17, c. 1, della legge 400/1988) siano apportate le opportune **modifiche al DPR 249/1998 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti** della scuola secondaria), prevedendo nell'ambito dei diritti e doveri dello studente **l'impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo**, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza e integrando la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità con la previsione dell'espressa indicazione di tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali.

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA (ART. 5)

L'articolo 5 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.